



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI  
DI SALERNO



**ACCORDO PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ EXTRA RETE FORMATIVA  
PER MEDICI IN FORMAZIONE SPECIALISTICA  
SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN FARMACOLOGIA E TOSSICOLOGIA CLINICA**

**L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO**, in prosieguo denominata “Università”, con sede legale in Fisciano (SA) alla via Giovanni Paolo II n.134, in persona del Rettore *pro tempore* Prof. Vincenzo Loia, nato a Portici (NA), il 16 dicembre 1961, in qualità di legale rappresentante dell'Università, domiciliato per la carica presso la sede dell'Università stessa, autorizzato alla stipula del presente atto con deliberazione assunta dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione rispettivamente nelle sedute del 7 e 9 novembre 2017;

**E**

**L'AZIENDA/ENTE ASL SALERNO** (di seguito denominata anche semplicemente “soggetto ospitante”), con sede in Salerno via Nizza 146 Partita IVA/ C.F. 04701800650, rappresentata dal Direttore Generale, Dott. Mario Iervolino, nato ad Ottaviano (Na) il 21.09.1960 , in qualità di Direttore Generale , autorizzata/o alla stipula del presente atto con D.G.R.C. n. 373 del 06/08/2019 e D.P.G.R.C. n. 103 del 08/08/2019

**PREMESSO**

- che l'art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 502/92 e successive modificazioni, prevede la stipula di specifici protocolli di intesa tra le Regioni e le Università per regolamentare, tra l'altro, i rapporti connessi alla formazione specialistica di area sanitaria;
- che nell'ambito della collaborazione tra sistema sanitario e sistema universitario, la Regione Campania e l'Università degli Studi di Salerno hanno stipulato specifico Protocollo di Intesa, pubblicato nel BURC n. 63 del 1° ottobre 2012 e sottoscritto in data 13 marzo 2013, per la disciplina delle modalità di reciproca collaborazione per la formazione specialistica di area sanitaria;
- che il D.Lgs. 17.08.1999, n. 368 e successive modificazioni, disciplina nel Titolo VI (articoli 34-46) la formazione specialistica dei medici;

- che il Decreto interministeriale 4 febbraio 2015, n. 68 recante “*Riordino scuole di specializzazione di area sanitaria*” ha riorganizzato le Classi e le tipologie di scuole di specializzazione di area sanitaria di cui al precedente D.I. 1 agosto 2005, e in particolare le scuole riservate ai medici e quelle riservate esclusivamente ai non medici (Farmacia ospedaliera e Fisica medica);
- che il Decreto interministeriale 16 settembre 2016, n. 716, recante il “*Riordino scuole di specializzazione di area sanitaria ad accesso riservato ai non medici*” ha riorganizzato le Classi e le tipologie di scuole di specializzazione di area sanitaria cui possono accedere i soggetti in possesso di titolo di studio diverso dalla laurea magistrale in Medicina e Chirurgia;
- che con Decreto Interministeriale 13.06.2017, n. 402 sono stati adottati i nuovi standard, requisiti e indicatori di attività formativa e assistenziale ai fini dell’accreditamento delle strutture che compongono la rete formativa delle Scuole di specializzazione di area sanitaria;
- che l’articolo 1.2 dell’Allegato 1 al citato D.I. n. 402/2017 prevede che “*al fine di perfezionare la formazione, la Scuola può avvalersi del supporto di ulteriori strutture extra rete formativa, sia italiane che estere, per un periodo di frequenza complessivo non superiore a 18 mesi*”;
- che il medesimo articolo 1.2 dell’Allegato 1 al D.I. n. 402/2017 prevede che le strutture sanitarie extra rete italiane *devono essere obbligatoriamente accreditate e contrattualizzate con il Servizio Sanitario Nazionale*;
- che il Consiglio/Comitato ordinatore della Scuola di specializzazione in Farmacologia e Tossicologia Clinica, ha approvato la richiesta di svolgimento di attività extra rete formativa dello specializzando, Dott. **BRUNO GIANNATIEMPO** presso l’**UOSD Tutela Salute Adulti e Minori Area Penale dell’ASL SALERNO**;
- che l’Azienda/Ente è accreditata e contrattualizzata con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN);
- che la predetta Azienda/Ente ha concesso il nulla osta alla frequenza del Dott. Bruno Giannatiempo presso le proprie strutture;
- che con Decreto il Direttore del Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria “Scuola Medica Salernitana” Rep. n. 800/2021 prot. n. 364995 del 20.12.2021 - su conforme proposta del Consiglio didattico/Comitato ordinatore della Scuola di specializzazione - ha approvato la proposta di stipula della presente convenzione;
- che il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Salerno, con deliberazioni rispettivamente del 7 e 9 novembre 2017 hanno approvato lo schema tipo della presente convenzione;

**TUTTO CIO' PREMESSO**  
**SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE**

**ART. 1- OGGETTO**

Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le proprie strutture, per lo svolgimento di attività formative professionalizzanti e di tirocinio previste dal percorso formativo della Scuola di Specializzazione in Farmacologia e Tossicologia Clinica il dott Bruno Giannatiempo .nato a Salerno il 23.06.1984 residente in San Cipriano Picentino codice fiscale: GNNBRN84H23H703U; iscritto al 1° anno della predetta Scuola di specializzazione (a.a. 2020/2021).

**ART. 2 – STRUTTURE MESSE A DISPOSIZIONE**

Al fine dell'espletamento delle attività formative e assistenziali secondo quanto previsto dal programma formativo individuale di cui al successivo art. 5, il soggetto ospitante si impegna ad accogliere lo specializzando presso la seguente struttura: **UOSD Tutela Salute Adulti e Minori Area Penale dell'ASL SALERNO**, come meglio specificata **nell'Allegato 1** alla presente convenzione.

**ART. 3 - DURATA DEL PERIODO DI FORMAZIONE**

L'attività formativa disciplinata dalla presente convenzione si svolge dal 1.06.2022 al 01.06.2023

Lo specializzando non può svolgere attività formative extra rete formativa per più di diciotto mesi complessivi nell'arco degli anni di durata della scuola di specializzazione a cui è iscritto.

**ART. 4 - MONITORAGGIO E VERIFICA DELL'ATTIVITÀ FORMATIVA**

Il Dirigente/responsabile della struttura extra rete formativa è responsabile dell'organizzazione e del controllo del corretto svolgimento dell'attività svolta dallo specializzando presso la struttura stessa, sia delle funzioni tutoriali assegnate al personale sanitario, nel rispetto di quanto previsto dalla presente convenzione e dalla normativa vigente.

L'attività di formazione è seguita e verificata dal dott **PAGANO ANTONIO MARIA** in servizio presso la struttura ospitante e in possesso dei requisiti curriculari richiesti dalla normativa vigente, designato dal Consiglio/Comitato ordinatore della Scuola quale tutor responsabile delle attività di tirocinio.

Allo scopo di mantenere qualitativamente elevata l'attività di formazione degli specializzandi, il Consiglio/Comitato ordinatore della Scuola può individuare ulteriori strumenti per monitorare e verificare periodicamente tale attività.

Se nel corso dello svolgimento del periodo formativo oggetto del presente accordo viene a mutare la persona del Dirigente/responsabile della struttura ospitante, il cui nominativo risulta dagli Allegati all'accordo stesso, tale circostanza non inficia la validità e l'efficacia dell'accordo medesimo, che continua ad esplicare i suoi effetti fino alla naturale scadenza. Tuttavia, il legale rappresentante dell'Azienda/Ente ha l'obbligo di comunicare alla Direzione della Scuola di Specializzazione l'avvenuto cambiamento, affinché i competenti uffici provvedano ai consequenziali adempimenti burocratici. Unitamente alla predetta comunicazione deve essere trasmessa la dichiarazione, a firma del nuovo dirigente responsabile della struttura, di presa visione ed accettazione di quanto stabilito nel presente accordo, nonché ogni altra dichiarazione che deve essere resa a firma del medesimo dirigente ai sensi della normativa vigente.

#### **ART. 5 – PROGRAMMA FORMATIVO INDIVIDUALE**

Nel rispetto delle modalità di alternanza tra attività pratica e teorica previste dal piano formativo della Scuola, lo specializzando svolge le attività indicate nell'allegato programma formativo individuale come deliberato dal Consiglio/Comitato ordinatore della scuola di specializzazione, in conformità all'ordinamento e al regolamento didattico della Scuola stessa.

Il programma formativo individuale è sottoscritto per accettazione dallo specializzando e dal Dirigente/responsabile della struttura sede di svolgimento dell'attività formativa ed è allegato alla presente convenzione (**Allegato2**).

Il Dirigente/responsabile della struttura e il tutor hanno la responsabilità della certificazione delle attività formative svolte e delle competenze acquisite dallo specializzando nei confronti del Consiglio della Scuola ed ai fini della graduale assunzione di responsabilità. Tale responsabilità deriva dalle competenze acquisite e certificate dal Dirigente/responsabile della struttura e dal tutor nel libretto-diario delle attività formative di cui al successivo art. 6.

Durante il periodo di formazione, il medico specializzando deve essere riconoscibile come tale dai pazienti che ricevono prestazioni diagnostiche o terapeutiche. A tal fine il soggetto ospitante, o in mancanza, l'Università provvedono a dotare lo specializzando di idoneo cartellino di riconoscimento, indossato in maniera visibile, con logo dell'Università, denominazione della Scuola, indicazione dell'anno accademico e del relativo periodo di attività formativa presso la struttura.

#### **ART. 6 – LIBRETTO-DIARIO DI FORMAZIONE**

Il monitoraggio e la descrizione delle attività formative svolte dallo specializzando, con particolare riguardo alle attività professionalizzanti, devono essere documentati dal libretto-diario individuale delle attività formative predisposto in conformità a quanto previsto dall'Allegato 3 del D.I. n. 402/2017.

Nel Libretto diario di formazione vengono annotate e certificate con firma del tutor e del Dirigente/responsabile della struttura presso cui si svolge il periodo di formazione, le attività svolte dallo specializzando, nonché il giudizio sull'acquisizione delle competenze, capacità e attitudini dello specializzando stesso.

#### **ART. 7 - ACCERTAMENTO DELLA FREQUENZA**

L'accertamento della regolare frequenza dello specializzando è affidato al Dirigente/responsabile della struttura presso cui si svolge il periodo di formazione, il quale provvede a comunicare al Direttore della Scuola di riferimento l'avvenuta frequenza nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio della Scuola di specializzazione. Eventuali irregolarità nella frequenza da parte dello specializzando devono essere tempestivamente comunicate al Direttore/Coordinatore della Scuola.

#### **ART. 8- COPERTURA ASSICURATIVA**

Le parti convengono che la copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dallo specializzando in formazione presso le strutture del soggetto ospitante è a carico del medico in formazione specialistica

L'Università garantisce a tutti gli specializzandi la copertura assicurativa per la responsabilità civile generale e la responsabilità contro gli infortuni secondo le modalità e nei limiti delle polizze stipulate.

#### **ART. 9 - SERVIZI**

L'ASL Salerno garantisce, per il periodo di svolgimento dell'attività extra rete formativa oggetto del presente accordo, la possibilità per lo specializzando di accedere ai seguenti servizi fornitura di camici e vestiario necessari, servizio lavanderia, servizio mensa o equivalente, uso dei parcheggi interni.

#### **ART. 10– SORVEGLIANZA SANITARIA**

Le parti concordano che gli obblighi previsti dalle vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro gravino sul soggetto ospitante che assicura la sorveglianza sanitaria allo specializzando durante lo svolgimento delle attività formative presso le proprie strutture.

L'Azienda/Ente si impegna affinché allo specializzando vengano fornite dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, anche sulla base del documento di sicurezza elaborato dal datore di lavoro della struttura ospitante e custodito presso quest'ultima ovvero presso l'unità operativa, in base al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

Per le attività di cui alla presente convenzione, il preposto, il dirigente e il datore di lavoro, nonché le altre figure previste espressamente dall'art. 2 del D.Lgs. 81/2008, sono quelle dell'Azienda/Ente e vanno comunicate allo specializzando prima dell'inizio delle attività stesse.

#### **ART. 11 - OBBLIGHI E DIRITTI DELLO SPECIALIZZANDO**

Durante lo svolgimento delle attività extra rete formativa oggetto della presente convenzione, lo specializzando è tenuto a svolgere le attività professionalizzanti e di tirocinio, nei modi tempi e luoghi indicati negli artt. 2, 3 e 5 e nel piano formativo individuale riportato in allegato.

Lo specializzando è tenuto ad osservare le norme in materia di prevenzione e protezione dettate dal soggetto ospitante e a rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

L'Università continua a corrispondere gli emolumenti contrattuali spettanti allo specializzando per il predetto periodo, salvo provvedimento di sospensione.

#### **ART. 12 - NORMA FINALE**

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si applicano le disposizioni normative vigenti in materia di formazione specialistica.

Il presente atto [*sottoscritto con firma digitale*] è registrato in caso d'uso a cura e spese della parte richiedente.

---

IL RETTORE

Prof. Vincenzo LOIA

*Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005*

---

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ASL-SALERNO

*Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005*